



Comune di Subiaco
Provincia di Roma

**“Regolamento
per la Gestione dell’Albo Comunale dei Compostatori”**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°. 35 del 22.06.2015

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del “compostaggio domestico” e la relativa riduzione della “Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (di seguito T.A.R.I.) per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del “compostaggio domestico”.
2. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti dal servizio pubblico di Igiene Urbana, e possono quindi aver diritto ad una riduzione della “T.A.R.I.”, nella misura prevista dal Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.).

Articolo 2 – Definizione di “compostaggio domestico”

1. Il “compostaggio domestico” è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
2. Dal “compostaggio domestico” sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione domestica, agro industriale, industriale ed artigianale.

Articolo 3 – Definizione di utenti

1. Sono definiti di seguito “utenti” gli intestatari della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.I.) e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Articolo 4 – Il “compostaggio domestico” nel territorio del Comune di Subiaco

1. L’Amministrazione comunale di Subiaco sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza. Assicura, inoltre, un’idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del “compostaggio domestico”; premia la pratica del “compostaggio domestico” con l’erogazione di assistenza, con la cessione in comodato d’uso gratuito di compostiere, con la riduzione della T.A.R.I. e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

Articolo 5 – Albo Compostatori

1. L’Albo Comunale dei Compostatori è l’elenco degli utenti che, avendo seguito apposita formazione, si impegnano a trattare in modo autonomo i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di raccolta e smaltimento.
2. L’utente, dal momento dell’iscrizione all’Albo dei Compostatori, non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (indifferenziata, “porta a porta”, isole ecologiche interrante, ecocentro) i rifiuti umidi destinati al compostaggio domestico di cui all’art. 2.

Articolo 6 – Iscrizione all’Albo Compostatori

1. L’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori avviene su richiesta, per gli utenti aventi diritto di cui all’art. 7, che hanno seguito l’apposita formazione e che dimostrino di essere già in possesso di compostiera domestica o cassa di compostaggio o altra struttura/tecnologia idonea al compostaggio, o ai quali il Comune affida in comodato gratuito la compostiera domestica, purché gli stessi risultino regolarmente iscritti a ruolo T.A.R.I., oppure in alternativa per i quali risulta iscritto a ruolo T.A.R.I. un appartenente al medesimo nucleo familiare.
2. L’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori avviene con una domanda di iscrizione effettuata attraverso apposito modulo, predisposto dal Servizio Ambiente. Il modulo può essere compilato da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo T.A.R.I.

3. In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e per l'attribuzione della relativa riduzione T.A.R.I., l'Area Tecnica – Servizio Ambiente provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Comunale dei Compostatori e a consegnare in comodato gratuito (se richieste) le compostiere domestiche nella disponibilità comunale (fino ad esaurimento delle stesse).

Articolo 7 – Utenti aventi diritto

1. Gli utenti che hanno diritto a fare domanda per essere iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori Comunale sono tutti i cittadini residenti e non residenti nel Comune di Subiaco:
 - a. che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale, regolarmente iscritte a ruolo T.A.R.I., e che non abbiano insoluti pregressi in termini di T.A.R.I..
 - b. che siano proprietarie o abbiano la disponibilità di uno spazio verde esterno di almeno 40 mq (giardino, orto, campo coltivato, terreno agricolo) idoneo per praticare il "compostaggio domestico" e per utilizzare il compost prodotto;
 - c. residenza e domicilio nel Comune di Subiaco.

Articolo 8 – Finalità del "compostaggio domestico"

1. La pratica del "compostaggio domestico" è finalizzata a:
 - a. ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b. riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.
 - c. Riutilizzare il compost prodotto per giardinaggio o uso agricolo.

Articolo 9 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the);
 - b. gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
 - c. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - d. paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - e. fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere – e comunque in piccola quantità);
 - f. cenere di combustione di scarti vegetali;
2. È da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio, e di avanzi di cibo di origine animale.
4. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.
5. Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti, il processo di biodegradazione degli stessi inoltre è molto lento, e può causare spesso l'insorgere di cattivi odori. Si consiglia pertanto di limitare l'inserimento di scarti organici animali nella compostiera, e si rammenta che essi possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri eventuali animali domestici.

Articolo 10 – Rifiuti non compostabili

1. È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di

demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Articolo 11 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il “compostaggio domestico” in maniera idonea, le utenze dovranno essere dotate di uno spazio verde esterno di almeno 40 mq.
2. L’area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Subiaco, in prossimità dell’abitazione di cui si tratta.
3. Il compostaggio, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
4. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.
5. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:
 - a. collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - b. mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - c. tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all’interno della compostiera;
 - d. accertarsi che la miscela abbia un’adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
 - e. controllare l’umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - f. coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l’eccessivo raffreddamento del processo.
6. La pratica del “compostaggio domestico” deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell’ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
7. Al fine di praticare il “compostaggio domestico” presso l’orto o il giardino in proprietà condominiale (o in aree all’aperto di più proprietari), è necessario l’assenso di tutti i condomini (nel secondo caso di tutti i proprietari del terreno), anche di coloro i quali non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo Comunale dei Compostatori o che, comunque, non praticano il “compostaggio domestico”.

Articolo 12 – Riduzione tariffaria

1. Gli utenti iscritti nell’Albo Comunale dei Compostatori potranno beneficiare di una riduzione dell’importo della “T.A.R.I.”, stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio e quantificata tenendo conto della riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione di anno in cui l’utente è iscritto all’Albo comunale Compostatori. La riduzione tariffaria sarà calcolata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà effettuata la domanda.
2. Tale riduzione sarà scontata sulla tariffa dovuta nell’anno immediatamente successivo all’iscrizione all’Albo dei compostatori.
3. In fase transitoria si prevede per l’anno 2015: una riduzione del 10% della tariffa (calcolata sulla frazione di anno di iscrizione)

Articolo 13 – Altre facilitazioni

1. Il Comune di Subiaco si riserva di erogare ulteriori facilitazioni agli utenti iscritti all'Albo Comunale Compostatori quali (ad esempio, non esaustivo): formazione alla tecnica del compostaggio, assistenza, cessione in comodato d'uso gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Articolo 14 – Controlli

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del "compostaggio domestico", il Comune di Subiaco si riserva la possibilità di effettuare periodicamente dei controlli mediante il proprio personale, o in alternativa mediante il personale messo a disposizione dal gestore del servizio, presso il domicilio degli iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori. Gli iscritti all'Albo dei Compostatori devono rendersi disponibili per eventuali controlli ed ispezioni che il Comune ritenga opportuni.

2. Durante i suddetti controlli si verificherà altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

4. Qualora il sopralluogo accerti una delle seguenti condizioni:

a. che l'utente non provvede al "compostaggio domestico" secondo le disposizioni del presente regolamento,

b. che tale attività venga realizzata in modo sporadico,

c. che ci sia diniego dell'utente all'accesso ai luoghi per i controlli,

è disposta da parte dell'Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente la cancellazione d'ufficio dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori dalla data del sopralluogo, la cancellazione dei relativi benefici tariffari per l'anno in corso, ed è contestualmente disposta la riconsegna della compostiera qualora la stessa sia stata concessa dal Comune di Subiaco in comodato d'uso gratuito.

Articolo 15 – Obblighi degli iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori

1. Gli iscritti all'Albo che ricevono dall'Amministrazione in comodato gratuito la Compostiera sono tenuti ad averne cura e tenerla in buone condizioni. Nel caso di sparizione, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio Tecnico può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

2. Una volta avviata la raccolta porta a porta sul territorio comunale, gli utenti iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori potranno esibire il mastello dell'organico solo qualora la compostiera sia satura e non possa più ricevere al suo interno ulteriore scarto organico. In questo secondo caso l'utente deve effettuare una comunicazione all'Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente e contestualmente al gestore del servizio.

Qualora si accerti che l'utente esibisce il mastello senza rispettare le modalità sopra riportate, è disposta da parte dell'Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente la cancellazione d'ufficio dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori, ed è contestualmente disposta la riconsegna della compostiera qualora la stessa sia stata concessa dal Comune di Subiaco in comodato d'uso gratuito.

Articolo 16 – Rinnovo iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

2. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del "compostaggio domestico" ed il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.

Articolo 17 – Recesso dall'Albo Comunale dei Compostatori

1. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale dei Compostatori tramite comunicazione scritta, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso, attraverso un apposito modulo predisposto dal Comune di Subiaco.

2. L'utente dovrà contestualmente alla presentazione della suddetta istanza riconsegnare la compostiera qualora la stessa sia stata concessa dal Comune di Subiaco in comodato d'uso gratuito.
3. Qualora non si provveda all'immediata riconsegna della compostiera in comodato, l'Ente provvederà a richiedere il corrispettivo della compostiera, secondo il valore di mercato al momento in cui sorge il dovere di riconsegna.

Articolo 18 – Decadenza dalla riduzione tributaria

1. La cancellazione dall'Albo Albo Comunale dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tariffaria, che sarà applicata a partire dal primo giorno del mese in cui verrà effettuata la cancellazione stessa.
2. A tal fine, l'Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente trasmette all'Ufficio Tributi tempestivamente i nominativi degli utenti che a norma del presente Regolamento siano cancellati d'ufficio dall'Albo Comunale Compostatori.

Articolo 19 – Organizzazione dell'Albo Comunale dei Compostatori

1. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dall'Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede municipale.
2. L'Albo Comunale dei Compostatori verrà pubblicato sul sito istituzionale e aggiornato semestralmente dall'ufficio Tecnico – Servizio Ambiente.

Articolo 20 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione consiliare di approvazione sarà divenuta esecutiva.